



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE**



# RELAZIONE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLE PRATICHE SLEALI 2023

DIPARTIMENTO



**ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

## SOMMARIO

1	Introduzione.....	4
2	La struttura organizzativa di contrasto alle pratiche sleali .....	6
3	La pagina web.....	9
	<i>Modulo di denuncia</i> .....	11
	<i>Modulo di sintesi</i> .....	15
	<i>Monitoraggio economico delle filiere</i> .....	16
	<i>Sondaggi e questionari</i> .....	20
4	Attività di comunicazione ed informazione a fornitori e acquirenti, approfondimenti della normativa, analisi conoscitive .....	22
	<i>Modifiche al decreto legislativo su richiesta della Commissione europea</i> .....	24
	<i>Analisi conoscitiva relativa ai c.d. contratti di acquisto internazionali (C.I.)</i> .....	27
5	I procedimenti sanzionatori .....	33
6	Attività di indagine relative al contrasto delle pratiche commerciali sleali.....	36
	5.1 Attività su denuncia.....	40
	5.2 Attività di iniziativa .....	43
	<i>Analisi del rischio e programmazione annuale</i> .....	43
	<i>Indagini condotte su iniziativa</i> .....	44
	<i>Settore lattiero caseario</i> .....	45
	<i>Settore dei prodotti ortofrutticoli</i> .....	48
	<i>Settore delle carni</i> .....	51
	<i>Settore delle conserve vegetali</i> .....	53
	<i>Settore cereali e prodotti trasformati</i> .....	55
	<i>Settore oli e grassi</i> .....	56
	<i>Settore vitivinicolo</i> .....	56
7	Cooperazione con le Autorità di contrasto degli altri Stati Membri e la Commissione Europea.....	58
	<i>UTP Enforcement network</i> .....	58
	<i>Attività italiana nei rapporti con la Commissione Europea e con le altre autorità competenti</i> .....	61



## 1 INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare. La disciplina si è resa necessaria per tutelare il fornitore di prodotti agricoli e alimentari nei rapporti negoziali con le imprese acquirenti, in modo da contrastare lo squilibrio nel potere contrattuale, nel momento in cui imprese commerciali con maggiore potere di mercato cercano di imporre accordi contrattuali a proprio esclusivo vantaggio, discostandosi dalla buona condotta commerciale, in violazione dei principi di buona fede e correttezza.

Il tema coinvolge i rapporti Business to business – B2B e non riguarda il consumatore finale, la cui tutela è prevista nella direttiva (UE) 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.

L'ICQRF è l'autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle prescrizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 e all'irrogazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali sono svolte dall'ICQRF di propria iniziativa o su denuncia di qualunque soggetto interessato, comprese le organizzazioni di produttori, di fornitori e delle relative associazioni di queste organizzazioni, nonché le organizzazioni che abbiano un interesse qualificato, purché indipendenti e senza scopo di lucro.

Nello specifico, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo individuano le attività proprie dell'ICQRF:

- indagini (di iniziativa o su denuncia di qualunque soggetto interessato) con possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri;
- richieste di informazioni a fornitori e acquirenti;
- ispezioni (in loco e senza preavviso);
- accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni nel rispetto della legge 689/1981;
- cooperazione con le Autorità di contrasto degli altri Stati Membri;
- pubblicazione delle sanzioni e del report annuale;
- trasmissione di relazioni alla Commissione Europea.

Per quel che riguarda il report annuale, in particolare, l'articolo 8 comma 2 lettera g) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 prevede che l'ICQRF pubblichi *una relazione annuale sulle attività svolte in attuazione del presente decreto, indicando anche il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione contiene un'illustrazione sommaria del caso, l'esito dell'indagine e la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9, comma 3.*

Ai fini della relazione annuale di cui sopra si riportano di seguito le attività esperite nel corso del 2023 dall'ICQRF, in qualità di Autorità nazionale di contrasto in materia di pratiche commerciali sleali nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, competente per l'accertamento delle relative violazioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative.

## 2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI CONTRASTO ALLE PRATICHE SLEALI

In attuazione a quanto previsto dalla Direttiva n. 633 del 2019 in materia di pratiche commerciali sleali, con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è stato designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle relative sanzioni per le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.

Giova ricordare che l'ICQRF è un dipartimento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le principali competenze attribuite all'ICQRF riguardano i controlli ufficiali (ispezioni, analisi chimiche) ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 e del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e sono svolte dall'Ispettorato in qualità di organo di polizia giudiziaria e per l'irrogazione delle eventuali sanzioni ai sensi della legge n. 689 del 1981.

L'ICQRF è il principale organo di controllo del patrimonio agroalimentare a livello nazionale, tra i più importanti a livello europeo e tra i primi al mondo per qualità e numero dei controlli. Può infatti contare sulla profonda conoscenza tecnica del comparto agroalimentare e su una quotidiana azione dei suoi ispettori, capillarmente distribuiti sul territorio nazionale, che contribuisce a mantenere alta la sicurezza e la reputazione dei prodotti italiani fornendo un importante contributo alla credibilità e alla competitività del settore.

A livello dell'Amministrazione centrale ICQRF l'organizzazione delle attività in materia di pratiche sleali è stata inizialmente gestita e coordinata da

un'apposita struttura organizzativa, istituita con decreto dipartimentale n. 606505 del 18 novembre 2021, denominata "Unità pratiche sleali" (UPS) dedicata alla gestione e coordinamento delle attività, in tema di gestione delle denunce, analisi e studio della materia, analisi economica e indagini e supporto tecnico-giuridico.

Alla luce dell'esperienza maturata e delle problematiche emerse in sede di prima applicazione, alla fine del 2022 è stato ritenuto opportuno procedere ad innovare tale unità UPS per istituire una nuova unità di lavoro (l'Unità Servizi Giuridici – USG) con compiti prevalentemente di supporto tecnico-giuridico agli uffici del Dipartimento dell'ICQRF, nelle materie oggetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva (UE) n. 2019/633. In particolare, nell'ottica di una maggiore efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa si è ritenuto innovare l'organizzazione del Dipartimento in modo da dedicare una Direzione generale al contrasto delle pratiche sleali. In particolare in occasione del D.P.C.M. n. 178 del 16/10/2023, il Dipartimento è stato articolato, a livello di amministrazione centrale, in tre uffici di livello dirigenziale generale, uno dei quali è la Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie (COPRAS) che svolge attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. In particolare, è competenza della Direzione COPRAS:

- l'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali, anche avvalendosi degli uffici territoriali;

- la cura dei rapporti con la Commissione UE e con le Autorità competenti degli Stati membri UE in materia di pratiche commerciali sleali;
- le attività sia di carattere amministrativo-contabile che l'espletamento delle procedure sanzionatorie in caso di infrazioni in materia di pratiche commerciali e relativo contenzioso incluso l'avvio delle procedure di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli.

### 3 LA PAGINA WEB

Anche al fine di facilitare il processo di denuncia, sono state pubblicate sul sito del Ministero nella apposita pagina *web*, denominata “Pratiche Sleali” le principali informazioni per gli operatori delle varie filiere nonché l’aggiornamento della normativa in materia, la modulistica necessaria in caso di presentazione delle denunce, le note interpretative, le comunicazioni dell’Autorità competente e il prospetto, periodicamente aggiornato, che riporta le sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

Sul sito web del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.politicheagricole.it/>) è stata pubblicata una [sezione dedicata alle Pratiche commerciali sleali](#), raggiungibile dalla homepage.



La sezione contiene una serie di informazioni base per un primo orientamento in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, inclusa una repository di tutta la normativa di settore a livello nazionale ed europeo (comprensiva di note di chiarimento su una serie di quesiti posti dalle Filiere), nonché tutte le istruzioni e la modulistica

dedicata per segnalare una pratica sleale all'ICQRF (autorità nazionale incaricata di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali). Il denunciante è informato a mezzo posta elettronica entro trenta giorni dalla denuncia in merito a come si intenda dare seguito alla stessa.



The screenshot shows the website of the Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. The page is titled "Come denunciare pratiche sleali all'ICQRF". It features a navigation menu with options like "Ministero", "Notizie", "Politiche europee", "Politiche nazionali", "Controlli", "Qualità", "Ricerca", and "PNRR". The main content area includes a sidebar with a dropdown menu for "ICQRF - Ispettorato centrale repressione frodi" and a main text area. The main text explains that the EU Directive 2019/633 of April 17, 2019, introduces a minimum level of protection for all EU member states and lists prohibited commercial practices. It also states that the Italian Government has implemented this through Decree-Law 8 of November 2021, n. 198. The text further defines the ICQRF's role and lists specific prohibited practices, such as unilateral imposition of terms on suppliers and direct sales to consumers without the supplier's consent.

Dal sito è possibile scaricare modulo di denuncia e modulo di sintesi che l'interessato può compilare e inviare, con tutti gli allegati richiesti, e sottoscrivere quale legale rappresentante di impresa all'apposito indirizzo email dell'ICQRF [practicesleali@politicheagricole.it](mailto:practicesleali@politicheagricole.it). Le informazioni indicate nei moduli costituiscono elementi essenziali dell'istanza di intervento. Anche nei casi in cui i moduli risultino integralmente compilati, l'ICQRF potrà richiedere di fornire notizie ed elementi integrativi e di esibire documenti utili alla valutazione delle richieste. È richiesta la perfetta leggibilità dei documenti allegati. Qualora si intendano denunciare più pratiche sleali, anche se poste in essere da uno stesso operatore, si chiede di effettuare, per chiarezza della descrizione delle fattispecie, più denunce separate.

## Modulo di denuncia

### PRATICA COMMERCIALE SLEALE SEGNALATA: TIPOLOGIA

(barrare la fattispecie segnalata – una sola casella<sup>1</sup>)

Pratiche commerciali sleali vietate ai sensi dell'Art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198

- contratti di cessione** con consegna pattuita **su base periodica - versamento del corrispettivo**, da parte dell'acquirente, di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre **trenta giorni** dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione
- contratti di cessione** con consegna pattuita **su base periodica - versamento del corrispettivo**, da parte dell'acquirente, di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre **sessanta giorni** dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, o dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna
- contratti di cessione** con consegna pattuita **su base non periodica - versamento del corrispettivo**, da parte dell'acquirente, di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre **trenta giorni** dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere
- contratti di cessione** con consegna pattuita **su base non periodica - versamento del corrispettivo**, da parte dell'acquirente, di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre **sessanta giorni** dalla data di consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere
- annullamento**, da parte dell'acquirente, di **ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili** con un preavviso inferiore a 30 giorni
- modifica unilaterale**, da parte dell'acquirente o del fornitore, **delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli** e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti
- richiesta al fornitore**, da parte dell'acquirente, di **pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari**
- inserimento, da parte dell'acquirente, di **clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli** e alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati, purché tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore
- rifiuto**, da parte dell'acquirente o del fornitore, di **confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione** in essere tra l'acquirente medesimo ed il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio alla propria organizzazione di produttori o ad una cooperativa della quale sia socio e sempreché lo statuto o la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di un contratto di cessione di cui al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
- acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita**, da parte dell'acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo d'acquisto dell'acquirente, di **segreti commerciali del fornitore**, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, o qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del fornitore;
- minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell'acquirente, di **ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode**, anche qualora consistano nella presentazione di una denuncia all'Autorità di contrasto o nella cooperazione con essa nell'ambito di un'indagine
- richiesta al fornitore**, da parte dell'acquirente, del **risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti** relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché non risultino negligenze o colpe da parte di quest'ultimo

<sup>1</sup> In caso di più pratiche sleali poste in essere da uno stesso operatore: si suggerisce di allegare più moduli di sintesi separati, se utile al descrivere separatamente diverse fattispecie.

**Pratiche commerciali vietate salvo siano state precedentemente concordate in termini chiari ed univoci - ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198**

- restituzione**, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari **rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento** per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento
- richiesta** al fornitore, da parte dell'acquirente, di un **pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino** dei suoi prodotti, o **per la messa in commercio** degli stessi
- richiesta** al fornitore, da parte dell'acquirente, di **farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti** sui prodotti venduti dall'acquirente **come parte di una promozione**, a meno che, prima di una promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista da ordinare a prezzo scontato
- richiesta** al fornitore, da parte dell'acquirente, di **farsi carico dei costi della pubblicità**, effettuata dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari
- richiesta** al fornitore, da parte dell'acquirente, di **farsi carico dei costi per il marketing** dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall'acquirente
- richiesta** al fornitore, da parte dell'acquirente, di **farsi carico dei costi del personale**

**Altre pratiche commerciali sleali vietate ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198.**

- acquisto** di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a **gare e aste elettroniche a doppio ribasso**
- imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose** per il venditore
- cessione** di prodotti agricoli e alimentari a **prezzi inferiori ai costi di produzione**
- omissione**, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle **condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013**
- imposizione**, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre **condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose**
- applicazione di **condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti**;
- subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti** e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla **esecuzione di prestazioni** da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, **non abbiano alcuna connessione** con l'oggetto degli uni e delle altre;
- conseguimento di **indebite prestazioni unilaterali**, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- adozione di **ogni ulteriore condotta commerciale sleale** che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;
- imposizione**, a carico di una parte, di **servizi e prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura**, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto
- esclusione dell'applicazione di interessi di mora** a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti
- previsione nel contratto di una **clausola** che obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un **termine minimo prima di poter emettere la fattura**, salvo consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese
- imposizione di un **trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico** da una parte alla sua controparte
- imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con **date di scadenza troppo brevi** rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente
- imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di **vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento**, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti
- imposizione** all'acquirente, da parte del fornitore, dell'**inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento**
- imposizione** all'acquirente, da parte del fornitore, di **posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale**

**ELEMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI CESSIONE** ... (compilare se rilevante)

Contratto stipulato in **forma scritta**?

SI

NO

Forma equipollente<sup>2</sup> (specificare) \_\_\_\_\_

**Data** di stipulazione del contratto \_\_\_\_\_

**Periodo di validità** del contratto \_\_\_\_\_

**Prodotto/i** oggetto del contratto \_\_\_\_\_

**Quantità** dei prodotti ceduta nel contratto \_\_\_\_\_

**Valore** complessivo del contratto \_\_\_\_\_

**Accordi quadro** di settore in essere:

SI (allegare)

NO

**PRODOTTI OGGETTO DEL CONTRATTO DI CESSIONE** ... (compilare se rilevante)

Indicazione del/i **prodotto/i** \_\_\_\_\_

Per ciascun prodotto, specificare:

Deperibile

Non deperibile

**RISERVATEZZA**

Il **denunciante** richiede di mantenere riservata la propria **identità**.

SI

NO

Indicare eventuali **esigenze di riservatezza** relative alle **informazioni fornite** nelle precedenti sezioni

.....  
.....  
.....

**Segnalazione di pratiche commerciali sleali al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ICQRF**  
*Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198 recante attuazione della direttiva UE n. 2019/633 del parlamento europeo e del consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari*

**Modulo di denuncia di pratica commerciale sleale**

Il sottoscritto ..... denuncia .....

*(descrivere con chiarezza la pratica oggetto di denuncia, avendo cura di specificare anche data / arco temporale nei quali si sono verificati gli avvenimenti descritti, nonché il luogo, ove risulti individuabile)*

Si allega:

- Modulo di sintesi degli elementi essenziali della segnalazione
- Documentazione comprovante la pratica commerciale sleale (es.: contratto di cessione, fatture, corrispondenza, ecc.)
- Copia di documento di identità in corso di validità

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016-679 (protezione dati) pubblicata nella pagina relativa alla segnalazione delle pratiche commerciali sleali sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Autorizzo l'ICQRF trattamento e alla diffusione dei dati personali ai fini delle attività amministrative conseguenti alla presente segnalazione, incluso l'eventuale accesso agli atti (art. 7 e artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679)

Sono consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000

Il sottoscritto assume la responsabilità che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali.

DATA

FIRMA DEL SEGNALANTE

## Modulo di sintesi

**Segnalazione di pratiche commerciali sleali al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ICQRF**  
*Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198 recante attuazione della direttiva UE n. 2019/633 del parlamento europeo e del consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari*

**Modulo di sintesi degli elementi essenziali della segnalazione** (da allegare al modulo di denuncia)

### DATI RELATIVI AL SEGNALANTE

Nome e cognome \_\_\_\_\_

Impresa, società o organizzazione di appartenenza  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Qualifica nell'ambito della società o organizzazione di cui sopra (es. amministratore, legale rappresentante...)  
\_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Posta elettronica \_\_\_\_\_

### DATI RELATIVI ALL'OPERATORE ECONOMICO CHE SUBISCE LA CONDOTTA DENUNCIATA

Denominazione o ragione sociale  
\_\_\_\_\_

Attività economica svolta \_\_\_\_\_

Partita IVA/Codice fiscale \_\_\_\_\_

Sede legale:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### DATI RELATIVI ALL'OPERATORE ECONOMICO CHE HA POSTO IN ESSERE LA CONDOTTA SEGNALATA

Denominazione o ragione sociale  
\_\_\_\_\_

Attività economica svolta \_\_\_\_\_

Partita IVA/Codice fiscale \_\_\_\_\_

Sede legale:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## *Monitoraggio economico delle filiere*

La pagina *web* viene costantemente aggiornata e contiene, altresì, una analisi, in collaborazione con ISMEA, sul monitoraggio economico con dati che illustrano l'evoluzione dei prezzi degli input, dei costi diretti e dei prezzi al consumo in una selezione di filiere di rilevanza strategica nello scenario nazionale.

L'attività, inizialmente concentrata sulle filiere quali latte, prodotti lattiero caseari, carne e cereali è stata oggetto di costante aggiornamento nel corso dell'anno 2023 con l'inclusione di produzioni appartenenti a molteplici comparti dell'ortofrutta.

La periodica redazione e pubblicazione dei report mensili è finalizzata a garantire un efficace monitoraggio dei prezzi che si sviluppano nel contesto della compravendita di prodotti agricoli e alimentari promuovendo la trasparenza dei mercati e dei rapporti in essere tra gli attori della filiera alimentare.

Nel quadro di questa costante collaborazione, è comunque garantita la possibilità di monitorare *ad hoc*, in tempi brevi, anche altre filiere agricole di interesse non comprese tra quelle repertorate normalmente.




## Anticipare le crisi di mercato

Contributo Ismea alla individuazione di crisi da eccessiva variabilità di prezzi e costi nelle filiere Latte, Suini, Carni bovine, Frumento duro, Frumento tenero, Mais, Mele da Tavola, Pomodoro in serra, Pesche, Arance

<b>FILIERA LATTE</b> .....	<b>3</b>
Indici .....	3
Prezzi e costi.....	4
<b>FILIERA SUINI</b> .....	<b>7</b>
Indici .....	7
Prezzi e costi.....	8
<b>FILIERA CARNE BOVINA</b> .....	<b>11</b>
Indici .....	11
Prezzi e costi.....	12
<b>FILIERA FRUMENTO DURO</b> .....	<b>15</b>
Indici .....	15
Prezzi e costi.....	16
<b>FILIERA FRUMENTO TENERO</b> .....	<b>19</b>
Indici .....	19
Prezzi e costi.....	20
<b>FILIERA MAIS</b> .....	<b>23</b>
Indici .....	23
Prezzi e costi.....	24
<b>FILIERA POMODORO IN SERRA</b> .....	<b>27</b>
Indici .....	27
Prezzi e costi.....	28
<b>FILIERA MELE DA TAVOLA</b> .....	<b>31</b>
Indici .....	31
Prezzi e costi.....	32
<b>FILIERA PESCHE</b> .....	<b>35</b>
Indici .....	35
Prezzi e costi.....	36
<b>FILIERA ARANCE</b> .....	<b>39</b>
Indici .....	39
Prezzi e costi.....	40

## Filiera latte bovino


Latte bovino - Prezzi



	COSTI DIRETTI ALL. BOVINO DA LATTE	PREZZO ORIGINE LATTE STALLA
gen-20	34	38,4
feb-20	33,9	38,4
mar-20	33,8	37,8
apr-20	34	36,7
mag-20	33,8	36
giu-20	33,8	35,5
lug-20	33,4	35,2
ago-20	33,4	35,3
set-20	33,5	35,8
ott-20	33,8	36,4
nov-20	34,2	37
dic-20	34,5	37
gen-21	34,7	37
feb-21	35	37,2
mar-21	35,1	37
apr-21	35,4	36,9
mag-21	35,7	36,9
giu-21	35,7	37,7
lug-21	35,5	38,6
ago-21	35,5	38,7
set-21	36	38,8
ott-21	36,7	39,2
nov-21	37	40,7
dic-21	37,3	41,3
gen-22	38,3	41,8
feb-22	38,9	42,5
mar-22	40	43,8
apr-22	40,3	48,2
mag-22	40,5	49,4
giu-22	40,7	50,2
lug-22	40,5	53,3
ago-22	40,8	55,9
set-22	41,9	56,9
ott-22	42,7	57,8
nov-22	42,7	58,6
dic-22	42,5	59,7

## Filiera carne bovina

Carne bovina -vitellone (€/Kg)



	COSTI DIRETTI ALLEVAMENTO	PREZZO ALL'ORIGINE VITELLONE DA MACELLO
gen-20	2,53	2,64
feb-20	2,53	2,64
mar-20	2,53	2,59
apr-20	2,44	2,54
mag-20	2,44	2,46
giu-20	2,44	2,38
lug-20	2,4	2,33
ago-20	2,4	2,32
set-20	2,4	2,32
ott-20	2,5	2,36
nov-20	2,5	2,39
dic-20	2,5	2,41
gen-21	2,45	2,42
feb-21	2,45	2,43
mar-21	2,45	2,43
apr-21	2,36	2,42
mag-21	2,36	2,39
giu-21	2,36	2,39
lug-21	2,4	2,4
ago-21	2,4	2,45
set-21	2,4	2,57
ott-21	2,6	2,67
nov-21	2,6	2,75
dic-21	2,6	2,89
gen-22	2,66	2,93
feb-22	2,66	3
mar-22	2,66	3,11
apr-22	2,75	3,15
mag-22	2,75	3,2
giu-22	2,75	3,2
lug-22		3,2
ago-22		3,22
set-22		3,3
ott-22		3,32
nov-22		3,33
dic-22		3,41
gen-23		3,44

## *Sondaggi e questionari*

Sino al 15 marzo 2023, in accordo con la Commissione Europea è stato pubblicato nella pagina “Pratiche Sleali” del sito MASAF il sondaggio lanciato dal Centro comune di ricerca (JRC) e la Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea (DG AGRI), in tutti gli Stati membri, relativo alle pratiche sleali nella filiera agroalimentare. Il questionario è rivolto ai fornitori destinatari della direttiva (UE) 2019/633 nelle diverse fasi della filiera agricola e alimentare. Dopo la chiusura del questionario, i risultati anonimizzati saranno pubblicati, una volta elaborati, sul sito della Commissione Europea.

## Pages

**Start**

General information

Experience with UTPs

Contribution to follow-up survey

Additional information

## Questionnaire to suppliers in the agricultural and food supply chain on unfair trading practices (UTPs)




On 17 April 2019, the European Parliament and the Council adopted Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices (UTPs) in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain. The EU Member States were required to transpose the Directive into their national legal framework by the 1st May 2021 and apply it six months later. To assess the effectiveness of measures taken by Member States in the context of this Directive, the Commission is conducting annual surveys.

This survey by the Joint Research Centre and the Directorate-General for Agriculture and Rural Development of the European Commission is carried out across all Member States and it targets suppliers covered by the Directive at the different stages of the agricultural and food supply chain.

It will take approximately 15 minutes to fill in this survey. The survey will be open until Wednesday, 15 March, 2023. Once the survey is terminated, anonymised results will be published here:  
[https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN\\_UTP\\_3/](https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN_UTP_3/)

## 4 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE A FORNITORI E ACQUIRENTI, APPROFONDIMENTI DELLA NORMATIVA, ANALISI CONOSCITIVE

Nel corso del primo anno di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, stante la complessa articolazione del dettato normativo sono stati effettuati degli approfondimenti di tipo giuridico in ordine all'interpretazione di talune disposizioni che hanno evidenziato profili di criticità dal punto di vista applicativo. Pareri su accordi quadro, contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica, relative tempistiche di pagamento, regime sanzionatorio sono stati formulati di concerto con l'Ufficio legislativo, diramati agli Uffici territoriali e pubblicati sulla pagina web dedicata alle pratiche sleali.



Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle  
foreste

ricerca avanzata

- Prot. N.308927 del 12/07/2022 - Nota d'interpretazione articolo 2, comma 1, lettera a) "accordo quadro"
- Prot. N.353227 del 11/08/2022 - Nota di chiarimento alla Nota N.308927 del 12/07/2022 (237.89 KB)
- Prot. N.361848 del 23/08/2022 - Nota di chiarimento sul Floro-vivaismo (197.43 KB)
- Prot. N.563320 del 11/10/2023 - Interpretazione articolo 4 comma 4 lett b del Dlgs 198/2021 (204.46 KB)

Pareri ed interpretazioni formulati nel 2022 sono stati, inoltre, presentati e commentati nella relazione delle attività di contrasto alle pratiche sleali 2022 (da pag. 21 a pag. 28) anche essa pubblicata sulla pagina web dedicata alle pratiche sleali.

## Relazioni attività di contrasto alle pratiche sleali ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198

 Relazione attività di contrasto alle pratiche sleali - anno 2022 (1.59 MB)

4. Attività di comunicazione ed informazione a fornitori e acquirenti, approfondimenti della normativa.....	20
<i>Contratti e forma scritta</i> .....	21
<i>Analisi della sanzionabilità di cui all'art. 10 comma 1</i> .....	26

Nel 2023 il Dipartimento ha continuato a tenere numerosi incontri, con tutte le categorie delle filiere agroalimentari che ne hanno fatto richiesta: dai produttori, alle industrie di trasformazione, al commercio, alla grande distribuzione organizzata, al fine di discutere delle varie problematiche emerse.

Rappresentanti del Dipartimento hanno inoltre partecipato come relatori a diversi momenti di incontro e formazione in seminari e convegni dedicati all'approfondimento del nuovo decreto legislativo e rivolti a studenti, professionisti e associazioni di categoria.

Ci sono state alcune modifiche nella normativa di base italiana a seguito della richiesta da parte della Commissione europea di maggiore allineamento con la direttiva 2019/633 di alcuni aspetti quale l'ambito di applicazione ed i termini entro i quali è possibile annullare un ordine. In tale contesto, in coordinamento con il competente Ufficio legislativo, il Dipartimento ha condotto una attenta e puntuale analisi della norma al fine di comprendere e contemperare le richieste della Commissione.

## *Modifiche al decreto legislativo su richiesta della Commissione europea*

Nel prendere atto dell'interpretazione della Commissione europea su alcuni aspetti del decreto legislativo italiano adottato nel 2021 e nel constatare che il legislatore italiano in alcuni casi era stato indotto in errore dalla versione linguistica italiana della direttiva, il testo del decreto è stato modificato al fine di allineare il campo di applicazione alla direttiva, di considerare sleali gli annullamenti che, anche se comunicati con preavviso superiore a 30 giorni, non permettono comunque ai fornitori di trovare una destinazione alternativa ai prodotti e di precisare con una nota interpretativa che si considera iniqua la richiesta di pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi al fornitore in ogni caso, a prescindere dal fatto che il pagamento stesso debba essere effettuato a favore dell'acquirente o di una terza parte.

Al riguardo, il Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 (in G.U. 13/06/2023, n.136):

- ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 2,
- ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 4, comma 1, lettera c).
- convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186) ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 4, comma 1, lettera c).

- ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 9, comma 1.

Pertanto, all'articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione) del decreto il comma 2 è stato sostituito con il seguente includendo l'indicazione dell'applicabilità del decreto anche nel caso di cessioni in cui l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale mentre il fornitore è stabilito in un altro Stato membro o in un Paese terzo:

*((2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.))*

Parallelamente è stata operata la modifica dell'articolo 9 (Denunce all'Autorità di contrasto), primo comma, del decreto, con la previsione della possibilità, per i fornitori degli altri Stati membri e di Paesi terzi, di presentare la denuncia all'Autorità italiana quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale. All' articolo 9 del decreto comma 1 è stato sostituito il seguente:

*((1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.))*

Inoltre, al fine di considerare sleali da parte degli acquirenti gli annullamenti degli ordini che, anche se comunicati con preavviso superiore a 30

giorni, non permettono comunque ai fornitori di trovare una destinazione alternativa ai prodotti è stata modificata la lettera c) dell'articolo 4 (Pratiche commerciali sleali vietate) comma 4:

*((. c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni)).*

Infine, è stato pubblicato un chiarimento interpretativo condiviso con l'Ufficio legislativo sulla applicabilità della pratica sleale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) del decreto a un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi del fornitore a favore del solo acquirente o anche di una terza parte. Con riguardo in particolare ai beneficiari del pagamento è stato chiarito che, con la sopraindicata disposizione, in linea con quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, si intende fare riferimento ad ogni richiesta di pagamento che provenga dall'acquirente, sia che essa sia rivolta a beneficio dell'acquirente stesso che a beneficio di un terzo.

## *Analisi conoscitiva relativa ai c.d. contratti di acquisto internazionali (C.I.)*

I contratti internazionali sono contratti di servizi proposti da alleanze di insegne europee della distribuzione organizzata (acquirenti) che aumentano il potere di contrattazione commerciale nei confronti delle industrie agroalimentari (fornitori). Si tratta di alleanze di mero tipo contrattuale o costituzione in società, con sede in Europa o paesi terzi quali la Svizzera. Tali alleanze possono essere integrate orizzontalmente (ossia alleanze tra differenti distributori non concorrenti) o verticalmente (nelle quali un'unica catena di distribuzione è direttamente proprietaria delle proprie filiali).

L'ICQRF, in qualità di autorità nazionale di contrasto alle pratiche sleali, è stato messo a conoscenza dei C.I. in occasione di un incontro richiesto da parte di alcuni imprenditori del settore agroalimentare. In particolare, sono stati segnalati gli onerosi obblighi richiesti nei suddetti contratti (richieste di alcuni punti percentuali sul fatturato realizzato da un dato prodotto all'interno dell'alleanza) a fronte di servizi il cui valore assoluto risulta essere sproporzionato sia rispetto al loro valore sia rispetto agli stessi servizi qualora fossero comprati da altra fonte. I contratti internazionali vengono proposti dalle alleanze di distributori ai fornitori per tutti i prodotti (alimentari e non).

L'ICQRF ha dunque effettuato una serie di audizioni di imprenditori alimentari italiani che hanno la dimensione per espandersi sui mercati esteri, per raccogliere informazioni sui contratti internazionali relativi ai prodotti alimentari e sulle alleanze di insegne europee della distribuzione organizzata.

Sono state contattate 5 aziende del settore alimentare con differente dimensione e volume di affari ed una associazione che raggruppa sia imprese del settore alimentare che non alimentare.

Dalle audizioni è emerso che i servizi forniti sono contropartite qualitative (*top/top meeting, category assessment*, analisi di mercato) e contropartite quantitative (promozioni, *listing*, attività digitali, attività di supporto all'innovazione, nuovi lanci) oppure, nel caso di alleanze integrate verticalmente l'accesso alle piattaforme di dati dell'insegna.

I servizi offerti sono, ad esempio:

- numero (minimo) di promozioni pre-concordate per anno,
- presenza (minima) sui volantini,
- referenziazione: si gode di un accesso "agevolato" alla contrattazione a livello locale con i membri presenti nell'alleanza,
- fornitura dei dati come, ad esempio, la quota rispetto alla categoria e le proiezioni (non si accede ai dati dei *competitor* ma solamente i propri rispetto al totale).

Gli intervistati hanno riportato che il contenuto dei servizi non è proporzionato al reale valore di mercato.

Più in dettaglio è stato chiesto agli intervistati "se avvengono variazioni imposte unilateralmente nel corso della validità del C.I." ed è stato risposto che poiché il prezzo è calcolato come percentuale del fatturato realizzato da un dato prodotto presso le insegne dell'alleanza di distributori, il prezzo e le condizioni variano al variare della composizione dell'alleanza stessa.

Dal momento che la composizione delle alleanze cambia frequentemente per l'ingresso o l'abbandono delle singole insegne della GDO, tali cambiamenti possono avere conseguenze rilevanti sulle condizioni dei contratti internazionali.

Le maggiori problematiche, ad esempio, si hanno nel momento in cui grandi *retailer* fanno ingresso in un'alleanza "portandosi dietro" le percentuali di cui godevano nella precedente alleanza. Questo è stato riportato come un forte *vulnus* in quanto, tra l'altro, i fornitori assoggettati al C.I. non hanno la possibilità di esprimere alcun parere sulle variazioni di composizione delle alleanze. Non è, quindi, infrequente che il valore delle percentuali richieste ai fornitori nel C.I. cresca al crescere del numero delle insegne nell'alleanza e in funzione del potere contrattuale delle singole insegne.

È risultato, inoltre, che il potere negoziale varia a seconda della dimensione dell'impresa fornitrice. La grande industria alimentare risulta più forte e capace, ad esito di negoziazioni descritte come ripetute e "difficili", di ottenere condizioni più favorevoli (es. percentuali intorno all'1% del fatturato) e di ricavare un servizio commisurato all'investimento. Il potere negoziale delle aziende più piccole risulta, invece, molto meno incisivo - se non nullo - sulle condizioni contrattuali e vengono loro chiesti fino a 5-6 punti percentuali del fatturato realizzato presso le insegne dell'alleanza.

Più in particolare è stato chiesto agli intervistati "se i contratti sono indispensabili" per l'attività nei mercati esteri. La risposta è stata che sebbene i servizi forniti dai contratti internazionali non presentino molte differenze rispetto a quelli offerti dalle singole insegne a livello locale, i C.I. rendono le insegne dell'alleanza "più propense" alla contrattazione a livello locale. È stato inoltre precisato che questa tipologia di contratti si va di solito a sommare alle

contrattazioni di livello locale non sostituendosi ad esse. Al riguardo, è stato evidenziato che spesso la contrattazione per l'accordo avviene nel paese in cui l'insegna ha maggiore potere contrattuale e che tale accordo locale diventa il riferimento anche per i mercati in cui la medesima insegna avrebbe meno potere negoziale.

In questo modo, tra l'altro, i C.I. hanno ripercussioni di tipo inflattivo perché questo ulteriore livello di contrattazione alza il livello dei prezzi al consumo, per cui il fenomeno si riversa direttamente sul consumatore finale.

Infine, risulta importante sottolineare che, se da un lato le centrali internazionali non assicurano la distribuzione tra i loro associati (acquirenti), dall'altra le aziende alimentari (fornitrici) riportano conseguenze negative laddove non sottoscrivono tali contratti. Gli imprenditori ascoltati hanno riferito che, in concreto, ai fornitori che non accettano le richieste delle alleanze vengono sospesi gli ordini in percentuale crescente (ad esempio, prima quelli che rappresentano il 30% del fatturato, poi il 50% e così via).

Da una prima analisi, è emerso dunque che tali contratti sembrano presentare alcuni profili di incompatibilità con la norma sulle pratiche sleali (costi smisurati delle prestazioni che sono spesso non giustificati dai costi sostenuti a livello locale e non rendicontati, servizi pagati a prezzo fisso indipendentemente da quelli effettivamente prestati, ritorsioni a seguito della mancata sottoscrizione).

Attraverso le diverse audizioni sono state dunque acquisite informazioni su possibili "nuove forme" di pratiche contrarie alle buone condotte commerciali o imposte unilateralmente tramite "contratti di servizio proposti da alleanze

internazionali di rivenditori" o tramite centrali di acquisto internazionali con sede in uno Stato membro dell'UE o paese terzo. Allo stesso tempo, è stata rilevata la tendenza ad una sorta di concentrazione e spostamento dalle centrali di acquisto nazionali verso le centrali di acquisto internazionali.

Alcuni comportamenti sembrano contrastare con i divieti di cui all'articolo 3 lettera h) della direttiva (UE) 2019/633 e di cui all'articolo 4 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 8 novembre 2021: *la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell'acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora consistano nella presentazione di una denuncia all'Autorità di contrasto o nella cooperazione con essa nell'ambito di un'indagine o anche l'applicabilità dell'art 3 lettera d) la richiesta di pagamenti da parte degli acquirenti al fornitore non connessi con la cessione di prodotti agricoli.*

Tuttavia, tali comportamenti non risultano chiaramente ascrivibili alla normativa unionale e nazionale vigente in materia di pratiche sleali a causa delle diverse norme di attuazione nei diversi Stati membri dell'UE e, allo stesso tempo, all'applicazione della legge sulla concorrenza.

Un recente approfondimento sull'abuso di posizione dominante da parte della Concorrenza a livello di Commissione europea non sembra aver stabilito una chiara incompatibilità dei comportamenti delle alleanze dei distributori. Sarà necessario iscrivere ulteriori approfondimenti su tali alleanze nel programma della futura Commissione europea anche in relazione agli aspetti tutelati dalla Direttiva 2019/633.

A tal fine, il Dipartimento ICQRF ha contattato alcune delle omologhe Autorità competenti in materia di pratiche sleali dei principali paesi europei per valutare un'azione congiunta al fine di portare a conoscenza delle istituzioni europee il rischio dell'instaurarsi, tramite i contratti internazionali, di comportamenti commerciali sleali.

È stato quindi chiesto in più occasioni alla Commissione e alle istituzioni europee di mantenere alta l'attenzione per il 2024 verso i contratti internazionali e le centrali di acquisto internazionali.

In particolare, l'Italia ha iniziato ad approfondire questi temi (contratti internazionali e centrali di acquisto internazionali) con la delegazione francese nel quadro di un futuro protocollo.

## 5 I PROCEDIMENTI SANZIONATORI

I procedimenti sanzionatori scaturiti dall'attività d'indagine ed accertamento in materia di pratiche commerciali sleali nel 2023 sono stati gestiti dalla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore dell'ICQRF, già competente per la gestione dei procedimenti sanzionatori e del relativo contenzioso per le infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale di competenza del Ministero.

Le sanzioni previste all'art. 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, danno attuazione alle previsioni dell'art. 6 della direttiva (UE) n. 2019/633 cit., il quale prevede il potere di imporre o avviare nei confronti dell'autore della violazione procedimenti finalizzati all'imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tutte le sanzioni amministrative pecuniarie individuate per le singole fattispecie hanno sostituito il precedente regime sanzionatorio normato dall'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27/2012.

Più nel dettaglio, in caso di violazione, è applicata una sanzione pecuniaria parametrata al fatturato (realizzato nell'ultimo esercizio precedente l'accertamento) del soggetto che ha commesso la violazione, che in ogni caso non può eccedere il 10 per cento del medesimo fatturato, fermo restando un minimo edittale a somma fissa (compreso tra 1.000 e 30.000 euro), variabile a seconda del tipo di violazione commessa.

In tutti i casi di reiterata violazione dei divieti previsti, la misura delle sanzioni è aumentata mentre è esplicitamente escluso il pagamento in misura ridotta.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati. La legge n. 689/81 dettò le regole per la prima depenalizzazione attuata nell'ordinamento giuridico italiano, sebbene la gran parte delle disposizioni in essa contenute trovino la propria fonte proprio nel diritto penale. Il Capo I della legge n. 689/81 è dedicato alla disciplina del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria dalla fase di accertamento dell'illecito commesso fino al momento dell'emissione del provvedimento finale. Tale legge, dunque, disciplina:

- il procedimento amministrativo sanzionatorio, anche in deroga alle disposizioni generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

- unitamente alle disposizioni contenute nel c.p.c., il procedimento giudiziario di opposizione ai provvedimenti amministrativi con cui vengono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie;

- l'avvio del procedimento di esecuzione coattiva a carico del responsabile dell'illecito qualora costui non provveda al pagamento della sanzione irrogata a suo carico.

Il legislatore nazionale ha previsto un esplicito richiamo alla legge n. 689/81 per la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative nell'azione di

contrasto alle pratiche commerciali sleali nel comparto agricolo ed agroalimentare soprattutto per l'esigenza di assicurare il rispetto del contraddittorio tra le parti coinvolte nel procedimento amministrativo sanzionatorio e di garantire il libero esercizio del costituzionale diritto di difesa da parte del trasgressore. La sola eccezione è costituita dal divieto di ricorrere al pagamento in misura ridotta per evitare l'avvio del procedimento sanzionatorio.

La legge n. 689/81 prevede infatti:

– la facoltà di presentare memorie difensive ed ulteriore documentazione a sostegno, nonché di chiedere l'audizione personale dinanzi all'autorità amministrativa competente;

– la possibilità di chiedere la rateizzazione della sanzione irrogata con l'ordinanza-ingiunzione;

– l'obbligo di motivazione del provvedimento finale (sia ingiunzione di pagamento che archiviazione);

– l'individuazione di criteri di carattere sia soggettivo (ad es. la personalità del trasgressore) che oggettivo (ad es. la gravità della violazione o la reiterazione della stessa) al fine di determinare l'importo della sanzione da irrogare in concreto.

## 6 ATTIVITÀ DI INDAGINE RELATIVE AL CONTRASTO DELLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Nel corso del 2023 l'ICQRF ha effettuato specifici controlli in tutto il territorio nazionale, per verificare la conformità delle relazioni commerciali e dei contratti di cessione alle disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, con particolare riferimento alle transazioni commerciali intercorrenti tra produttori/organizzazioni di produttori, trasformatori e le imprese di distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (GDO).

I controlli sono stati svolti sia su iniziativa degli Uffici territoriali, sia a seguito di attività coordinata a livello centrale e hanno riguardato i settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dell'ortofrutta, delle carni, dei cereali e prodotti derivati, delle conserve vegetali, dell'olio e dei prodotti vitivinicoli.

Nel dettaglio, come riportato nella tabella 1, l'ICQRF ha condotto nel 2023 un totale di **488 controlli ispettivi** delle relazioni commerciali riferite a differenti settori produttivi, mediante i quali sono stati verificati **315 operatori** e sono state notificate **85 contestazioni amministrative**. Tali controlli sono scaturiti sia dalle indagini condotte su iniziativa che dalle indagini a seguito di denuncia.

Sono pervenute 6 denunce, e per 4 di esse sono stati avviati gli opportuni controlli nei confronti dell'operatore segnalato, al fine di accertare le fattispecie ascrivibili al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

Per individuare i settori merceologici in cui sono stati fatti i controlli per il contrasto le pratiche commerciali sleali e determinare quali operatori controllare nella filiera produttiva, sono stati considerati vari fattori.

La principale preoccupazione è stata l'esigenza di tutelare i fornitori di prodotti agricoli e alimentari, specialmente per quanto riguarda le produzioni agricole primarie. Altri aspetti considerati sono stati l'importanza economica dei diversi settori a livello territoriale e le irregolarità riscontrate in precedenza. In particolare, si è dedicata molta attenzione a settori come quello lattiero-caseario e ortofrutticolo, dove i controlli hanno evidenziato numerose irregolarità. I dettagli sul numero di controlli, sugli operatori verificati e sulle sanzioni amministrative, divisi per settore, sono riportati nella tabella 2.

Dal complesso dei controlli effettuati nel 2023 emerge che sono scaturite contestazioni che riguardano principalmente il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte degli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari (articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198) e la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente, delle condizioni del contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari (articolo 4, comma 1, lettera d del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198).

Altre contestazioni riguardano l'assenza di un contratto scritto di cessione stipulato prima della consegna dei prodotti o, se presente, la mancanza di elementi essenziali come durata, quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, e modalità di consegna e pagamento (articolo 3, comma 2, del d.lgs. 198/2021, l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni (articolo 4, comma 1, lettera c) del d.lgs. 198/2021) e l'illecita restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento (articolo 4,

comma 4, lettera a) del d.lgs. 198/2021). Nella tabella 3 sono illustrate le diverse tipologie di violazioni contestate nel 2023.

**Tabella 1 - Riepilogo dell'attività svolta nell'anno 2023 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023**

Controlli ispettivi (n.)	488
Operatori controllati (n.)	315
Operatori irregolari (n.)	32
Contestazioni amministrative ex d.lgs. n. 198/2021 (n.)	85

**Tabella 2 - Riepilogo dell'attività svolta per settore merceologico nell'anno 2023**

Settore	Controlli totali (n.)	Operatori controllati (n.)	Contestazioni amministrative (n.)
Lattiero-caseario	172	110	53
Ortofrutta	163	116	15
Carne	87	40	-
Conserven vegetali	28	18	4
Cereali e derivati	24	21	7
Oli e grassi	8	6	1
Vitivinicolo	6	4	5
<b>ICQRF totale</b>	<b>488</b>	<b>315</b>	<b>85</b>

**Tabella 3 - violazioni accertate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023**

Violazione	n.
Mancato rispetto da parte dell'acquirente dei termini di pagamento	40
Stipula dei contratti di cessione con atto scritto privi delle indicazioni fondamentali quali durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento	16
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti	9
Illecita restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento	1
Modifica unilaterale, da parte dell'acquirente, delle condizioni di contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari	19
Annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni	2

## 5.1 ATTIVITÀ SU DENUNCIA

Conformemente alle previsioni dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo dove è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale. Al comma 2 si riconosce il diritto di presentare denuncia anche alle organizzazioni di produttori, alle altre organizzazioni di fornitori e alle associazioni di tali organizzazioni.

Con riferimento ai termini procedurali che l'ICQRF deve osservare, i commi 4 e 5 del predetto articolo 9 prevedono che il denunciante venga informato entro trenta giorni dalla denuncia in merito a come si intenda dare seguito alla stessa, e che l'eventuale procedura di indagine venga conclusa entro centottanta giorni (termine non perentorio).

Inoltre, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, prevede che, solo nel momento in cui si accerti che la pratica sleale denunciata rientra tra le fattispecie astratte previste dal decreto legislativo, la denuncia possa ritenersi fondata e si possa, quindi, procedere con la formale contestazione della violazione nei confronti del trasgressore a norma dell'art. 14 della legge n. 689/81 ed all'apertura del procedimento sanzionatorio.

Per quanto riguarda l'attività svolta su specifica denuncia ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono pervenute, nel 2023, 6 denunce per la maggior parte delle quali è stato richiesto di mantenere anonima l'identità del denunciante.

In merito a tali denunce l'ICQRF ha verificato che in due casi le fattispecie segnalate non erano riconducibili al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. In un caso l'ICQRF ha archiviato la denuncia perché la fattispecie segnalata era stata attuata nel periodo precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo in parola. In un altro caso l'ICQRF ha archiviato la denuncia perché le fattispecie segnalate esulavano dall'ambito di applicazione del decreto legislativo sulle pratiche sleali mentre presentavano profili di irregolarità della normativa in materia di agricoltura biologica. Per tali aspetti, l'ICQRF si è riservato di attivare specifici controlli.

In quattro casi le segnalazioni prese in carico dall'ICQRF sono state istruite, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa, con conseguente informativa al denunciante. Si tratta di denunce relative a produzione agricola primaria sia animale che vegetale.

Le segnalazioni sono state riferite a pratiche commerciali sleali quali il mancato pagamento delle fatture, il pagamento di un prezzo inferiore rispetto a quello concordato, modifiche contrattuali operate unilateralmente dall'acquirente e pagamenti di prezzi inferiori al costo di produzione. Gli ispettori dell'ICQRF hanno verificato le condizioni contrattuali, la documentazione inerente all'accordo commerciale in essere tra le parti e i documenti attinenti alle segnalazioni allo scopo di accertare e, se del caso, contestare le fattispecie illecite riscontrate. Per le denunce da parte di fornitori

che hanno richiesto di mantenimento dell'anonimato, le verifiche sono state condotte in modo da tutelare l'identità del denunciante (ad esempio verificando le relazioni commerciali tra l'acquirente e una ampia platea di fornitori).

I primi esiti delle indagini su denuncia hanno condotto alla notifica di circa 20 contestazioni dei comportamenti riferiti dal denunciante. Tali indagini si concluderanno nel corso del 2024.

## 5.2 ATTIVITÀ DI INIZIATIVA

### *Analisi del rischio e programmazione annuale*

Le attività programmabili di contrasto alle pratiche sleali sono state individuate come avviene per le altre attività di controllo ovvero sulla base di analisi preliminari di scenario economico e congiunturali che determinano l'individuazione di specifici parametri di rischio.

Dopo un'analisi delle filiere monitorate mediante i dati elaborati in collaborazione con ISMEA, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, che monitora sia i costi di produzione che i prezzi all'origine, sia i prezzi al consumo dei prodotti agroalimentari, nonché attraverso l'analisi dell'andamento del mercato, sono stati attivati nel 2023 un insieme di controlli sistematici.

Per quanto concerne il piano più strettamente operativo afferente ai controlli in materia da parte del Dipartimento, l'ICQRF ha avviato, nel 2023 numerose azioni d'iniziativa per il contrasto alle pratiche commerciali sleali in tutto il territorio nazionale, indirizzate principalmente alla verifica dell'esistenza e della conformità dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari alle disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. In tal senso, sono state attivate indagini nell'ambito delle relazioni commerciali nei settori lattiero caseario, dell'ortofrutta, delle carni e dell'olio di oliva, del vitivinicolo, dei cereali e delle conserve vegetali.

Nel 2023 parte rilevante dell'attività dell'ICQRF per il contrasto alle pratiche sleali è stata condotta per mezzo degli Uffici territoriali con il supporto dell'Amministrazione centrale.

Le attività di indagine su iniziativa relative al contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari sono state inserite nella programmazione annuale dei controlli del Dipartimento. Ulteriori indagini (non programmabili) sono state svolte a seguito delle denunce ricevute.

Per quanto concerne la programmazione dell'attività relativa all'anno 2024, il Dipartimento, tenuto conto dell'esperienza maturata nel corso del secondo anno di applicazione della normativa, ha predisposto ed avviato un accurato programma di attività di iniziativa, anche sulla base dell'analisi economica e dell'andamento di mercato delle principali filiere agroalimentari.

### *Indagini condotte su iniziativa*

Nell'ambito di tali attività nel 2023 sono stati esperiti oltre 400 controlli su iniziativa avendo cura di verificare, nell'ambito di ogni settore, diversi segmenti delle filiere interessate e differenti tipologie di operatori quali produttori primari, industrie di trasformazione, intermediari e distributori sino agli operatori della Grande Distribuzione Organizzata.

Le violazioni accertate più frequentemente hanno riguardato il mancato rispetto dei termini di pagamento, la modifica unilaterale delle condizioni del contratto, la stipula dei contratti privi delle indicazioni fondamentali e la mancanza di contratti scritti stipulati prima della consegna dei prodotti ceduti.

Di seguito si riportano le descrizioni delle attività condotte raggruppate per settore.

### *Settore lattiero caseario*

Il lattiero caseario è stato il settore alimentare destinatario del maggiore numero di controllo.

L'attività di controllo, riguardante le relazioni commerciali tra produttori, trasformatori e commercianti all'ingrosso ha portato alla notifica di circa 30 contestazioni amministrative, tra cui il mancato rispetto da parte dell'acquirente dei termini di pagamento, la mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti e la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente, delle condizioni contrattuali di cessione dei prodotti.

A livello territoriale sono stati selezionati molteplici areali, comprendenti più di dieci ambiti regionali distinti, opportunamente individuati per condurre le attività di accertamento. Gli uffici competenti sono stati incaricati di condurre ispezioni e controlli documentali nei confronti di operatori distribuiti a diversi livelli lungo la filiera per produzioni di qualità certificata e non.

In un caso l'indagine è stata svolta dai funzionari dell'Ispettorato presso la sede operativa di una ditta che esercita attività di acquisto, lavorazione e rivendita di latte e formaggio destinato a produzioni di qualità certificata.

Dopo aver individuato i fornitori, nel corso delle ispezioni, è stata richiesta l'esibizione di accordi quadro e contratti di cessione, documenti contabili e ricevute bancarie attinenti all'accredito degli importi fatturati, nonché la verifica della corretta etichettatura e tracciabilità per alcuni prodotti campione e del corretto assoggettamento al sistema di controllo per le produzioni di qualità.

In seguito all'analisi dei rapporti commerciali intrapresi dall'acquirente con oltre dieci tra ditte e società di allevatori o di raccolta del latte, è emersa la corretta stipula di contratti mediante atti scritti di durata pari o maggiore a 12 mesi che includono, nella maggior parte dei casi, una clausola di tacito rinnovo. I contratti riportano la quantità teorica di latte da conferire e le relative caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche comprensive dei parametri per rientrare nell'ambito della produzione di formaggio di qualità.

Il prezzo è determinato prima della cessione del latte individuando un prezzo base di riferimento al quale viene aggiunto o detratto un valore sulla base delle caratteristiche qualitative del prodotto verificate tramite analisi successivamente alla raccolta.

Dalla documentazione acquisita, a seguito di comparazione con la documentazione presente presso le ditte fornitrici, non sono risultate fattispecie riguardanti l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di latte con un preavviso inferiore ai 30 giorni o di evidenze circa l'imposizione diretta o indiretta di condizioni di acquisto ingiustificatamente gravose.

In un altro caso i controlli hanno riguardato la fase della trasformazione del latte per l'ottenimento di prodotti non assoggettati a sistemi di qualità certificata. In particolare è stato attenzionato uno stabilimento lattiero-caseario, selezionato prendendo in considerazione l'alto volume di fatturato riferito alla produzione casearia estendendo gli accertamenti alle relative ditte fornitrici.

Per la finestra temporale presa in esame, sono state attenzionate le cessioni di latte avvenute sia da parte di ditte allevatrici, che da caseifici e centri di raccolta per un totale di circa 70 ditte.

Le evidenze documentali acquisite hanno interessato i contratti di cessione del latte da parte degli allevatori, i contratti per le forniture occasionali, le fatture emesse a seguito delle consegne di latte e la relativa documentazione commerciale. È stata esaminata ogni altra documentazione utile al fine della comprensione dei rapporti commerciali in essere tra fornitori di latte e la ditta acquirente.

Dall'esame della contrattualistica sono risultate alcune carenze negli accordi di durata annuale. Infatti, in alcuni casi tali accordi sono stati sottoscritti successivamente alla data di inizio del conferimento con una discrasia temporale tra la consegna di prodotto e l'effettiva sottoscrizione del contratto che configura l'illecita presenza di cessioni di latte effettuate in assenza di accordo quadro o contratto scritto tra le parti in corso di validità.

Per quanto concerne i prezzi praticati, in alcuni degli accordi quadro esaminati, non era presente alcun riferimento agli stessi o, in alternativa, ad un parametro che ne permettesse la determinabilità oggettiva, il che comporta che i prezzi sono resi noti al fornitore solo successivamente alla consegna del prodotto e, più nello specifico, tramite documenti emessi da parte dell'acquirente.

Sono state, inoltre, rilevate problematiche con riguardo alle tempistiche adottate per i pagamenti della materia prima, spesso risultate eccedenti rispetto al termine di 30 giorni per contratti che attestavano la consegna del latte (prodotto deperibile) su base periodica.

Sulla base delle fattispecie descritte sono state notificate le relative contestazioni.

Una parte dei controlli ha riguardato la trasformazione di diversi prodotti caseari a partire da latte ovino, caprino e bovino fornito da ditte operanti nel medesimo contesto territoriale del caseificio oggetto di controllo e con le quali erano in essere contratti di fornitura di latte.

Alcuni accordi quadro analizzati nel corso dell'indagine presentavano una durata variabile da uno a tre mesi, in disaccordo con la prescrizione di cui all'art. 3 del decreto legislativo, che non prevede contratti di cessione di durata inferiore a dodici mesi salvo deroghe che non sono risultate applicabili alla fattispecie analizzata.

Ulteriori problematiche riscontrate hanno riguardato la carenza dell'informazione relativa al quantitativo di prodotto oggetto di cessione. Nello specifico, la sezione dell'accordo dedicata alla definizione delle quantità non è risultata compilata anche se nel testo dell'accordo e negli allegati erano state previste apposite tabelle. Similarmente, in differenti accordi quadro, è stata rilevata la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente, delle condizioni relative al prezzo del latte, tramite l'accettazione di "tabelle di condizioni economiche" da parte del fornitore solo successivamente al periodo di fornitura cui si riferivano. Per le tre fattispecie descritte più di 25 contratti sono risultati irregolari.

### *Settore dei prodotti ortofrutticoli*

Il settore ortofrutticolo è secondo per numero di controlli eseguiti nell'anno 2023 in materia di contrasto alle pratiche commerciali sleali.

Gli uffici incaricati di svolgere l'attività ispettiva e le verifiche documentali presso gli operatori della filiera ortofrutticola, si sono, in un primo momento, concentrati nell'identificazione dei produttori e dei grossisti maggiormente rappresentativi in termini di volume e di fatturato. Gli operatori selezionati sono rappresentativi di tutta la filiera produttiva dalla produzione alla compravendita di prodotti ortofruttili (produttori agricoli, cooperative, O.P., distributori e dettaglianti).

Alcune delle società oggetto di controllo presentano una struttura interna costituita da diverse migliaia di soci, i quali si occupano della vendita al dettaglio di ortofrutta, a loro volta riuniti in cooperative su base territoriale.

L'acquisto del prodotto e la contrattazione dei relativi servizi per l'intero sistema degli associati sono effettuati e gestiti a livello centrale dalla società (acquirente) ove, in particolare, avviene una contrattazione diretta con i fornitori per la fissazione del prezzo, delle attività di promozione e strategie di marketing.

Gli accordi quadro redatti a livello centrale recano, ad ogni modo, condizioni generali che successivamente vengono definite nel dettaglio tramite degli accordi integrativi di livello locale.

Durante le ispezioni, eseguite presso alcuni dei soci (punti vendita al dettaglio), è stata richiesta l'esibizione di accordi quadro con eventuali accordi integrativi, documenti equipollenti, contratti di cessione e documenti contabili relativi all'accredito degli importi fatturati.

In egual modo, l'attività di analisi delle relazioni commerciali è stata eseguita presso i rispettivi fornitori al fine di verificare la compatibilità della documentazione rispetto a quella acquisita in precedenza.

Dal confronto delle quietanze di pagamento con le fatture emesse dai fornitori è emerso, per un acquirente, il sistematico pagamento con ritardo di oltre 30 giorni rispetto al limite massimo consentito per prodotti considerati deperibili.

Ulteriori controlli sono stati eseguiti nei confronti di alcune filiere ortofrutticole di qualità certificata.

Gli uffici competenti hanno innanzitutto proceduto all'accertamento dei prezzi praticati al consumo presso diversi punti vendita appartenenti alla grande distribuzione organizzata, proseguendo l'attività con l'analisi della regolare tracciabilità dei prodotti e del regolare assoggettamento al sistema dei controlli per le produzioni di qualità.

Dalla verifica della documentazione commerciale acquisita presso la GDO sono emerse diverse violazioni in essere nei confronti delle ditte produttrici. Nello specifico le violazioni sono riconducibili alla mancanza di elementi che obbligatoriamente devono essere indicati nel contratto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, oltre che al mancato rispetto dei termini di pagamento da parte degli acquirenti.

Da analoghi controlli effettuati in alcuni punti vendita di una ulteriore insegna della grande distribuzione per prodotti ortofrutticoli, afferenti e non a produzioni di qualità certificata, è emerso che per differenti fornitori non era stato stipulato alcun accordo di fornitura ma veniva fornito dall'acquirente unicamente un modulo di negoziazione del prezzo.

La documentazione inerente agli accordi commerciali con i fornitori è stata richiesta tramite la centrale distributiva di riferimento. Come di prassi, gli

ispettori si sono recati presso le ditte fornitrici per il controllo incrociato della documentazione commerciale in loro possesso rispetto a quella detenuta dagli acquirenti.

Le indagini condotte sono state incentrate nella verifica della documentazione commerciale, oltre che alla ricerca di eventuali irregolarità dal punto di vista della qualità e della tracciabilità dei prodotti esposti in vendita.

Dalle verifiche eseguite sono emerse irregolarità dovute alla mancata stipula in forma scritta del contratto prima della consegna dei prodotti. Nei confronti della metà degli operatori controllati sono state notificate contestazioni amministrative per la violazione all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

### *Settore delle carni*

Per l'anno 2023, gli uffici territoriali dell'ICQRF hanno eseguito un totale di 87 controlli ispettivi presso 40 operatori attivi nelle filiere delle carni bovine e ovine, alcuni dei quali inseriti nei circuiti per le produzioni di qualità certificata.

Le sedi territoriali ICQRF interessate dai controlli, con competenza in sei regioni appartenenti all'Italia del Nord, del Sud e delle Isole maggiori, hanno effettuato verifiche documentali ed ispezioni in loco presso le sedi legali ed operative delle ditte sottoposte a verifica.

Nel corso dell'attività è stata richiesta alle ditte, acquirenti della materia prima allo scopo di lavorazione e commercializzazione della stessa, l'esibizione

dell'elenco delle ditte fornitrici e della documentazione inerente le cessioni avvenute in un determinato arco temporale.

Sono stati, quindi, acquisiti ed esaminati gli accordi quadro ed ogni altra documentazione commerciale regolante i rapporti di compravendita in atto tra le ditte acquirenti ed i fornitori individuati come maggiormente rappresentativi.

Ulteriore oggetto di richiesta da parte degli uffici sono stati le fatture di vendita emesse dai fornitori con i relativi documenti di trasporto e le quietanze di pagamento o eventuali note di credito degli acquirenti. L'acquisizione della documentazione, operata sia a livello di acquirenti, che a livello di fornitori ha dato inizio al controllo incrociato della stessa allo scopo di chiarire i rapporti commerciali tra le ditte e di verificarne la liceità in materia di pratiche commerciali sleali.

L'analisi dei documenti, supportata dalla raccolta delle dichiarazioni acquisite, ha permesso di riscontrare la corretta formalizzazione degli accordi quadro, corredati, nella maggior parte dei casi, da documenti equipollenti e perfezionati mediante atto scritto firmato dalle parti contraenti antecedentemente alla data di consegna della materia prima.

La maggior parte dei contratti presentava una clausola di rinnovo automatico ed in nessun caso è stato riscontrato un periodo di validità inferiore ai 12 mesi. Inoltre, non sono state rilevate situazioni di imposizione diretta o indiretta di condizioni di acquisto, vendita o altre condizioni ingiustificatamente gravose praticate dall'acquirente nei confronti del fornitore.

Per quanto riguarda le filiere di produzioni di qualità certificata, i controlli hanno coinvolto due aziende operanti nel commercio all'ingrosso di carne ovina e un operatore della grande distribuzione.

Le indagini sono state rivolte alla verifica dei contratti di trasferimento della carne tra commercianti all'ingrosso e altri fornitori e contestualmente al controllo della documentazione circa il corretto assoggettamento al sistema dei controlli per le produzioni di qualità.

Sono state esaminate le clausole contrattuali che regolano tali trasferimenti, compreso il versamento del corrispettivo entro il termine di 30 giorni. Nello specifico le verifiche hanno confermato il rispetto da parte degli operatori controllati delle disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

### *Settore delle conserve vegetali*

I controlli nel settore delle conserve vegetali hanno riguardato operatori distribuiti nelle regioni di competenza di 3 Uffici territoriali, con l'esecuzione di numerosi controlli tra ispezioni presso le sedi di produzione e commercializzazione e verifiche documentali eseguite in ufficio.

Sei operatori sottoposti a controllo sono attivi nel campo della produzione e commercializzazione di olive da mensa in particolare, presso tali operatori, è stata riscontrata la presenza di accordi quadro completi di tutti gli elementi essenziali previsti dal decreto.

Differentemente, la fase di analisi delle quietanze di pagamento ha evidenziato la presenza di pagamenti tardivi da parte dell'acquirente rispetto ai

termini previsti per legge, generando quattro contestazioni nei confronti di altrettanti acquirenti.

Ulteriore attività di iniziativa del Dipartimento ha interessato i rapporti commerciali in atto tra un'importante organizzazione di produttori operante nel settore dell'ortofrutta fresca e trasformata e un'industria che si occupa della trasformazione e vendita di conserve di pomodoro.

Sulla base della documentazione acquisita è stato accertato e contestato il pagamento tardivo da parte dell'industria trasformatrice di alcune fatture emesse dall'O.P. in qualità di fornitore della materia prima.

Analogamente si è proceduto per un contratto di cessione che al momento del controllo risultava deficitario di informazioni relative al quantitativo del prodotto venduto contravvenendo all'art 3, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

Sempre con riguardo alla filiera di produzione del pomodoro da industria, ulteriori controlli riguardanti gli accordi commerciali vigenti nelle finestre temporali esaminate dagli ispettori hanno avuto ad oggetto l'accertamento della presenza degli elementi essenziali del contratto oltre alla comparazione del prezzo praticato al consumo presso alcune catene distributive con quello pagato ai fornitori per i medesimi prodotti al fine di individuare la presenza di eventuali scontistiche non precedentemente concordate.

### *Settore cereali e prodotti trasformati*

La fase della filiera riguardante le cessioni di prodotto tra i trasformatori e la grande distribuzione organizzata è stata specificamente individuata per i controlli nel settore merceologico dei cereali e derivati

Nel dettaglio, ad essere analizzati sono stati i rapporti commerciali intercorrenti tra un pastificio e una catena di distribuzione di generi alimentari al dettaglio, per quanto concerne la fornitura di pasta di semola di grano duro.

Nel corso dell'analisi è stata preventivamente verificata la tracciabilità delle forniture di pasta cedute in una determinata finestra temporale al fine di individuare ed acquisire i relativi contratti di fornitura comprendenti eventuali allegati quali listino prezzi, condizioni economiche applicate, schede tecniche dei prodotti e documenti contabili riferiti alle cessioni avvenute nel periodo oggetto di controllo.

A seguito di una ispezione presso il pastificio è stata confrontata la documentazione in possesso del fornitore incrociando i dati delle fatture di vendita emesse e le quietanze di pagamento attestanti le date di accredito dei pagamenti degli importi fatturati da parte dell'acquirente. Dall'esito delle verifiche non sono state rilevate irregolarità riguardanti la presenza del contratto in forma scritta così come delle informazioni fondamentali ad esso associate quali la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, i criteri per la determinazione del prezzo e le modalità di consegna e pagamento.

D'altra parte è stata riscontrata e contestata, per molteplici fatture, la violazione dell'art. 4, comma 1, lettera a), punto 2) per il versamento del

corrispettivo, da parte dell'acquirente, dopo oltre 60 giorni dai termini massimi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, trattandosi, per il caso in oggetto, della cessione di prodotto non deperibile effettuato in presenza di contratto di cessione con consegna su base periodica.

### *Settore oli e grassi*

I controlli volti al contrasto delle pratiche commerciali sleali nel settore oleicolo hanno riguardato sei operatori attivi nel settore della molitura delle olive e commercio di olio extra vergine di oliva.

Gli ispettori hanno esaminato la documentazione commerciale degli acquirenti e, successivamente, gli accordi quadro e gli eventuali documenti equipollenti, fatture e relative quietanze di pagamento di alcuni fornitori.

Sono state verificate la determinazione del prezzo nonché le date di consegna del prodotto, di emissione della fattura e delle relative quietanze di pagamento. In un caso è emerso il mancato rispetto del termine di pagamento da parte dell'acquirente.

### *Settore vitivinicolo*

L'attività eseguita nel settore ha riguardato sia le cessioni di prodotti vitivinicoli sfusi operate tra gli operatori della filiera sia la fase di vendita al dettaglio di prodotto imbottigliato presso la grande distribuzione organizzata.

Con riferimento alla cessione di prodotti vitivinicoli sfusi, è stata accertata la presenza di contratti di cessione regolarmente sottoscritti antecedentemente alla consegna del prodotto.

Per quanto concerne i controlli sul prodotto imbottigliato, è stata riscontrata la totale assenza di contratti di cessione o di accordi quadro tra i distributori al dettaglio del prodotto, afferenti ad una catena della grande distribuzione organizzata, ed i relativi fornitori, fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

Tuttavia, sia nel caso della cessione di prodotto imbottigliato che sfuso, nei contratti di cessione, ove regolarmente sottoscritti dalle Parti, il prezzo non era indicato, né erano riportati i criteri per determinarlo in modo chiaro, univoco e trasparente. Tale informazione poteva infatti essere desunta solo mediante documenti emessi successivamente alla fornitura del prodotto. Alle ditte acquirenti è stata pertanto contestata la violazione dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

## 7 COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI CONTRASTO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA.

### *UTP Enforcement network*

La Commissione europea, in accordo con quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/633, ha istituito una rete di contatti ed un tavolo per scambio di punti di vista sulle pratiche sleali nel quale tutte le Autorità di contrasto degli Stati Membri hanno l'opportunità di condividere le proprie esperienze in questo settore di competenza.

Nel 2023 sono state convocate 3 riunioni a livello tecnico della UTP *Enforcement network* ed una riunione di livello politico con i capi delle autorità competenti.

In occasione degli incontri tecnici alcune delegazioni hanno presentato le esperienze delle proprie autorità nazionali e le difficoltà incontrate. La Commissione ha somministrato agli Stati membri alcuni questionari mediante moduli elettronici per richiesta di informazioni relative all'attuazione nazionale della direttiva (scaglioni di fatturato, difficoltà riscontrate nell'applicazione...)

La Commissione ha presentato i risultati di tali questionari sulla base delle risposte ricevute.

La collaborazione tra le autorità competenti è stata spesso richiamata quale fattore chiave per il contrasto alle pratiche commerciali sleali. La direttiva (UE) n. 2019/633 prevede che la tutela nei confronti delle pratiche sleali non si limiti al solo perimetro nazionale ma che operi anche a livello europeo grazie al

coordinamento ed allo scambio di informazione tra le Autorità di contrasto dei differenti Paesi membri dell'Unione. L'art. 8 della direttiva (UE) n. 2019/633 prevede che le autorità di contrasto di ciascuno Stato membro cooperino efficacemente tra loro e con la Commissione prestandosi reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera. La fase di prima applicazione della direttiva (UE) n. 2019/633 e delle norme nazionali ha evidenziato numerosi punti meritevoli di una ulteriore analisi soprattutto in merito ai casi transfrontalieri.

Dalle riunioni è emersa, da parte di paesi membri che si sono imbattuti in acquirenti e fornitori stabiliti in Paesi membri differenti da quello dell'Autorità stessa, l'esigenza di scambiare informazioni e condividere metodologie di lavoro per il contrasto di pratiche sleali che presentano una dimensione transfrontaliera.

La filiera agroalimentare europea infatti opera comunemente mediante cessioni che attraversano i confini nazionali e soggiacciono a differenti regole nazionali in materia di pratiche sleali che sono spesso caratterizzate da differenze nelle scelte più restrittive operate rispetto alla direttiva (UE) n. 2019/633.

All'ordine del giorno della riunione a livello europeo dei vertici delle Autorità competenti del 7 novembre 2023, la Commissione ha presentato un documento sulle questioni transnazionali che prevede delle raccomandazioni che rinviano principalmente ad accordi tra singoli paesi

Tale approccio non appare armonizzato e dunque soddisfacente. Nel futuro, quindi, dovrà essere chiarito dalle Istituzioni europee competenti come le autorità di contrasto nazionali dovranno operare di fronte a casi transfrontalieri in ordine, ad esempio, alle tempistiche della comunicazione (alcuni Stati membri

ritengono ad esempio che le comunicazioni agli altri Stati membri interessati debbano avvenire solo alla fine delle indagini mentre altri sostengono la necessità di comunicazioni tempestive sin dall'inizio delle indagini). Inoltre, resta da definire con quale strumento (regolamento o linee guida europee, protocolli bilaterali di intesa ...) gli aspetti di cui sopra debbano essere chiariti.

Inoltre, un tema che è stato evocato da più parti riguarda, in particolare, il ruolo delle alleanze di acquisto internazionali nei rapporti tra fornitori e grande distribuzione europea. Nel 2023 sono cominciati degli approfondimenti da parte di alcuni paesi membri su alcuni contratti di servizi proposti da alleanze di catene europee della distribuzione organizzata che aumentano il potere di negoziazione commerciale nei confronti delle industrie agroalimentari quali fornitori.

La Commissione ha inoltre informato i capi delle Autorità competenti che nel 2024 verrà analizzato da un gruppo di lavoro del Consiglio alla proposta di regolamento relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il regolamento orizzontale si prefigge di portare per tutti i settori economici e per tutti gli acquirenti (sia pubblici che privati) i termini massimi di pagamento a 30 giorni e di individuare un'autorità preposta all'applicazione della norma. Tale proposta prevedeva inizialmente di modificare anche la direttiva 2019/633 con la previsione di ridurre a 30 giorni il termine di pagamento per i prodotti agroalimentari non deperibili, i negoziati continueranno nel corso del 2024.

### *Attività italiana nei rapporti con la Commissione Europea e con le altre autorità competenti*

Per quanto riguarda l'autorità competente italiana, l'ICQRF ha puntualmente inviato mediante l'apposita piattaforma la propria relazione alla Commissione Europea indicando le attività svolte nel 2023.

L'Italia ha realizzato inoltre alcuni scambi di informazioni con l'unità delle pratiche sleali della DG AGRI della Commissione europea su alcune interpretazioni della direttiva che si riverberano nella applicazione del decreto legislativo, soprattutto in tema di ambito di applicazione e peculiarità interpretative relative all'annullamento degli ordini.

È stato organizzato, un incontro presso gli Uffici del Parlamento europeo con un rappresentante del Gabinetto del Commissario europeo per la Concorrenza e della Presidente della Commissione Problemi Economici e Monetari con riferimento alla problematica dei cosiddetti contratti di acquisto internazionali.

Allo stesso tempo, l'ICQRF, con l'intermediazione dell'Ambasciata francese a Roma, ha preso contatti con l'Autorità competente della Francia DGCCRF (Direzione Generale della Concorrenza, del Consumo e della Repressione delle Frodi del Ministero francese dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale) con la quale ha intrapreso uno scambio di vedute sull'assetto normativo nazionale e la gestione del cambio normativo.

In particolare, ad ottobre, in previsione della riunione a livello europeo del 7 novembre 2023 dei vertici delle Autorità competenti, Italia e Francia hanno avuto un incontro informale per commentare il documento della Commissione

sulle questioni transnazionali e per valutare di procedere ad un'azione congiunta al fine di portare a conoscenza le istituzioni europee del rischio dell'instaurarsi, tramite contratti internazionali, di pratiche commerciali sleali vietate.

L'Autorità italiana ha proposto alla Autorità francese di procedere con un'azione congiunta al fine di sensibilizzare le istituzioni europee sulle alleanze di distributori e sul rischio dell'instaurarsi, tramite i contratti internazionali e le centrali d'acquisto internazionali, di comportamenti commerciali sleali difficili da contrastare con gli attuali strumenti. Le due autorità nazionali competenti in materia di contrasto alle pratiche sleali hanno reputato strategico programmare la stesura di un protocollo di cooperazione transfrontaliera (nell'ambito delle specifiche attività di cooperazione previste al punto 6.8 del Trattato del Quirinale) per concordare momenti di confronto, per scambiare esperienze sulle modalità di gestione della materia, definire e strutturare gli aspetti principali legati alla gestione di queste casistiche e cominciare a definire le modalità di cooperazione per i futuri casi transnazionali. In particolare, l'Italia ha chiesto e ottenuto il supporto della Francia per la richiesta di un approfondimento alle istituzioni europee sui contratti internazionali e le centrali di acquisto internazionali nel corso della riunione UTP dei capi delle autorità competenti del 7 novembre. Al riguardo, le due Autorità hanno inoltre concordato di procedere successivamente alla stesura di una posizione comune.